Associazione

RETE DEI CAMMINI ETS

verbale della riunione

dell'Organo di Amministrazione

11.05.2022

ASSOCIAZIONE RETE DEI CAMMINI E.T.S.
Como, via G. Ferrari 2
Verbale della riunione dell'Organo di Amministrazione
del giorno 11 maggio 2022

Oggi, mercoledì 11 maggio 2022, alle ore 18.00, si è riunito tramite videoconferenza l'Organo di Amministrazione della RETE DEI CAMMINI ETS, regolarmente autoconvocato in data concordata. L'OdA, composto da n. 6 membri, è stato infatti rinnovato, come da Statuto, in occasione dell'Assemblea ordinaria della RETE svoltasi lo scorso 24 aprile presso la sede della Consociata Il Gremio dei Sardi, a Roma, in via Ulisse Aldovrandi 16.
Partecipano alla riunione tutti i membri eletti: i membri confermati Ambra Garancini -past President -, Flavio Boscacci, Franco Grosso, Gianpaolo Falletti, e i nuovi membri Sergio Rozzi e Giuseppe Ecca.

L'OdA deve discutere il seguente ODG:

1.Insediamento dell'Organo di Amministrazione ed elezione del Presidente e del Vicepresidente
2.Modifiche da apportare in modalità semplificata allo statuto vigente - già adeguato in data 17 ottobre 2020 alle nuove esigenze del Terzo Settore - da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo come da delega conferita al Presidente dall'Assemblea Straordinaria dell'17 ottobre 2020 (nella quale si era appunto provveduto al primo adeguamento Statuto), **modifiche che hanno natura meramente formale e che sono comunque indispensabili al buon esito dell'iscrizione della RETE DEI CAMMINI al RUNTS (**Registro Unico Nazionale del Terzo settore**).**

1. Insediamento dell'Organo di Amministrazione ed elezione del Presidente e del Vicepresidente (Statuto RETE DEI CAMMINI ETS, art 15 comma 3)

Constatata la validità della riunione, l'OdA avvia le proprie attività procedendo subito alla elezione del Presidente e del Vicepresidente, e confermando all'unanimità come Presidente Ambra Garancini e come Vicepresidente Franco Grosso. La Presidente, per l'occasione, si propone per la redazione del verbale. L'OdA approva all'unanimità.

2. Modifiche da apportare in modalità semplificata allo statuto vigente ai fini della iscrizione della RETE DEI CAMMINI ETS al RUNTS
Prende la parola la Presidente Ambra Garancini che ricorda quanto segue.

a) l'assemblea straordinaria RETE DEI CAMMINI ETS del giorno 17 ottobre

2020 ha approvato le modifiche di natura obbligatoria e di altra natura nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2;

b) a seguito delle modifiche approvate, la RETE DEI CAMMINI, già APS regolarmente iscritta ai registri regionali, per potere iscriversi al RUNTS ha assunto la forma giuridica di Ente del Terzo Settore, non potendo rimanere APS in quanto composta da meno di 50% di enti APS.

c) con il Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 è stato disciplinato il funzionamento del RUNTS e in particolare il suo popolamento regolando il processo di trasmigrazione degli enti del Terzo Settore.

d) con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale n. 106/2020, è stato individuato nel 23 novembre 2021 la data a decorrere dalla quale ha avuto inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti del Terzo settore

e) a partire dal 22 febbraio gli uffici territoriali di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore hanno avviato la verifica della sussistenza dei requisiti statutari per provvedere all'iscrizione degli Enti interessati;

f) le modifiche di cui è richiesta l'applicazione statutaria hanno avuto come riferimento la Circolare n .20 del 27 dicembre 2018 e il Decreto della Regione Lombardia n. 3682 del 19 marzo 2019 e che, successivamente alla data di svolgimento dell'assemblea tenutasi appositamente per l'adeguamento ai sensi dell'art. 101, comma 2, le interpretazioni introdotte dalle Note ministeriali hanno ulteriormente precisato i requisiti statutari richiesti dal D.Lgs. 117/2017;

g) l'adeguamento dello statuto alle modifiche richieste è condizione essenziale per l'iscrizione al RUNTS;

h) l'assemblea straordinaria del 17 ottobre 2020 aveva già dato delega al Presidente di apportare allo Statuto adottato tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che si fossero rese necessarie per l'iscrizione nei pubblici registri;

i) l'adeguamento dello Statuto, nel caso della RETE DEI CAMMINI, deve quindi essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e dal Presidente e semplicemente comunicato dal Presidente alla prima Assemblea ordinaria utile.

Di seguito, la Presidente spiega innanzi tutto le modifiche che è indispensabile apportare allo Statuto della RETE ai fini dell'adeguamento normativo.

- in base alle nuove note ministeriali e interpretazioni normative è stato evidenziato in particolare che lo statuto non è adeguato e conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. se, nella parte relativa alla nomina degli amministratori, per le associazioni del Terzo Settore, si ricorre alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti. Un'espressa clausola statutaria in tal senso non è conforme all'art. 26 del Codice del Terzo Settore;

La Presidente sottolinea come, nello statuto RETE DEI CAMMINI l'articolo inadeguato è l'Art 17, comma 1: «Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, *attraverso cooptazione* da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti». Questo blocco deve essere così sostituito: «L'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti»;

La Presidente richiama altresì il fatto che il RUNTS ha segnalato come non legittima, in virtù del principio di parità/uguaglianza fra gli associati sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23228 del 04.10.2017 e della nota Ministeriale n. 1309 del 06.02.2019, anche l'esclusione dei minori dall'adesione all'Associazione; rileva che lo Statuto vigente della RETE dei Cammini, Art. 6 comma 6 , recita «...ogni ente associato dovrà designare, tramite delibera interna, un proprio rappresentante *di maggiore età* con mandato di rappresentare l'ente per tutti gli affari interni alla vita dell'Associazione ».

Pertanto l'articolo va corretto come segue: «..ogni ente associato dovrà designare, tramite delibera interna, un proprio rappresentante con mandato di rappresentare l'ente per tutti gli affari interni alla vita dell'Associazione» e va integrato come segue: «in caso di rappresentante minorenne sarà cura dell'ente associato aver preventivamente definito i rapporti con il genitore o chi ne fa le veci».

Infine, la Presidente spiega che l'Ufficio RUNTS della Provincia di Como:

- ha comunicato telefonicamente di non potere procedere al trasferimento automatico della RETE DEI CAMMINI nella sezione APS del RUNTS, perché, per le ragioni sopra indicate, dotata di Statuto ETS.
- ha invitato la RETE a chiedere al medesimo Ufficio l'annullamento della pratica di trasferimento, e , poi, ad adeguare lo Statuto, a registrarlo presso l'AGE e a procedere poi direttamente all'iscrizione al RUNTS, chiedendo l'iscrizione della RETE DEI CAMMINI nella sezione G.

L'annullamento del trasferimento è stato chiesto dalla Presidente al RUNTS in data odierna tramite PEC [Ricevuta_AUTO] (Rif: 2022/19587 PROT).
La Presidente comunica che procederà quanto prima alla registrazione dello Statuto modificato, insieme al presente Verbale, all'Agenzia delle Entrate per potere dare avvio alla pratica di iscrizione diretta sopra descritta.

Si dà quindi lettura dello Statuto modificato. L'OdA approva all'unanimità.

La Presidente ricorda infine che la registrazione del Verbale e dello Statuto è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi art. 82 c. 3 e c.5 DLgs 117/17, perché le modifiche statutarie che hanno resa necessaria la registrazione hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Alle ore 20.00, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, la Presidente dichiara conclusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario / Il Presidente
Ambra Garancini

Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Como

Direzione Provinciale di Como

Registrato a Como il 01/06/2022 al N. 1726
Serie 3° – Assolti €

Allegato: Statuto modificato

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Maria Eleonora ROSCIO

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como
Ufficio Territoriale di Como

Firma su delega del Direttore Provinciale
Claudio Notti

Como, 11 maggio 2022

La registrazione del Verbale e dello Statuto è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi art. 82 c. 3 e c.5 DLgs 117/17, perché le modifiche statutarie che hanno resa necessaria la registrazione hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

UFFICIO REGISTRO
COMO
ALLEGATO 4 ALL'ATTO
REG.TO IL 01/06/2022
AL N 1476 SERIE 3D
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como
Ufficio Territoriale di Como

Associazione

RETE DEI CAMMINI ETS

Statuto modificato

11.05.2022

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como
Ufficio Territoriale di Como

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di Ente del Terzo Settore, l'Associazione non riconosciuta denominata: «Rete dei Cammini» di seguito, in breve, "Associazione".

2. L'Associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore previsto dal Decreto Legislativo 117/17, a seguito della quale l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integrerà la propria denominazione con «Ente del Terzo Settore» o «ETS».
Sino alla costituzione del Registro l'Associazione opera quale ente associativo generico ai sensi del Decreto legislativo 460/1997.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Como e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione. L'Associazione, mediante delibera dello stesso Organo di Amministrazione, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate anche in altre città d'Italia o all'estero nonché di aderire ad altre associazioni, enti, coordinamenti o società con scopo mutualistico quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

A. Recupero, tutela e valorizzazione dei cammini di pellegrinaggio e delle vie storiche, del loro patrimonio ambientale e culturale, materiale e immateriale, intendendo i cammini stessi come infrastrutture privilegiate di mobilità lenta e sostenibile e come beni culturali ed ambientali;

B. Tutela e valorizzazione:
- della fruizione e dello sviluppo sostenibili di detti itinerari, sostenendo e promuovendo la pratica del percorrerli a piedi intesa come strumento privilegiato per una fruizione intelligente e rispettosa dei cammini, del loro territorio, del loro patrimonio culturale e ambientale e per un rapporto più autentico con le comunità che li abitano
- della accessibilità dei cammini e dei loro monumenti, perché diventino davvero un bene per tutti.

C. Salvaguardia dello spirito più autentico e universale del pellegrinaggio, inteso come esperienza di semplicità, accoglienza, tolleranza.

D. Utilità e Sussidiarietà tramite attività di consulenza e di supporto per le Istituzioni e per quanti operano per lo sviluppo delle vie di pellegrinaggio e delle vie storiche da intendersi come percorsi "dedicati" di mobilità pedonale e come occasione privilegiata di turismo davvero responsabile e sostenibile.

E. Condivisione: creazione di una rete efficace e aggiornata di comunicazioni e scambio di esperienze e buone prassi con Enti e associazioni impegnati nella valorizzazione dei cammini.

F. Collaborazione: piena disponibilità a collaborare con qualunque altro Ente tuteli e promuova, con identità di intenti alla Rete dei Cammini, itinerari di pellegrinaggio e vie storiche con la modalità della mobilità dolce, in particolare della mobilità a piedi.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

a) attivare ogni utile iniziativa, anche in termini di sussidiarietà, volta: - allo studio, scoperta, ricognizione, tutela, valorizzazione e promozione dei Cammini di pellegrinaggio, delle vie storiche, intesi essi stessi come patrimonio culturale comune, liberamente fruibile e accessibile; - alla promozione e alla tutela della fruizione "lenta" dei Cammini di pellegrinaggio e delle vie storiche, del loro patrimonio ambientale e culturale, delle loro tradizioni; - alla promozione della loro accessibilità; - alla valorizzazione degli itinerari tematici;

b) realizzare ogni utile iniziativa volta alla promozione del "camminare" nella convinzione che esso sia uno strumento ideale di conoscenza del mondo, di sé e degli altri, e possa quindi essere anche uno straordinario strumento di educazione e formazione e una occasione particolarmente efficace e coinvolgente di crescita, di consapevolezza, di libertà, di pace e di inclusione sociale;

c) realizzare ogni utile iniziativa volta al coinvolgimento delle scuole e delle comunità locali, comprese attività formative dedicate agli educatori e agli studenti, perché il camminare e la riscoperta dei cammini siano presenti e praticati nella vita scolastica e nella vita adulta, non solo come attività ludico-motoria o francamente sportiva, ma anche come condizione privilegiata di scoperta, di apprendimento, di identità territoriale, di recupero e rigenerazione di beni e territori;

d) realizzare ogni utile iniziativa volta a favorire la pratica di un nuovo turismo di prossimità, non lucrativo, rispettoso del territorio e dell'ambiente, su mobilità dolce e sostenibile;

e) promuovere la nascita di una rete di ospitalità a basso costo e supportarne o curarne la gestione secondo parametri di qualità;

f) creare progetti comuni con università, istituti di ricerca, coordinamenti e associazioni italiani e esteri, tesi allo studio dei cammini, del loro territorio e della rete della mobilità lenta anche attraverso incontri periodici e relative pubblicazioni.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutti gli enti giuridici, dotati o meno di personalità giuridica, senza scopo di lucro, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali della Associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali, sempre rispettando il limite di quanto disciplinato dall'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017.

2. Il numero degli Enti associati è illimitato.

3. I soci sono tutti gli Enti che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'Ente interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'Ente interessato.

5. L'Ente interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che l'Assemblea dei soci della Associazione si pronunci in occasione della prima convocazione utile.

6. Ogni Ente associato dovrà designare un proprio rappresentante a cui avrà affidato, tramite delibera interna, mandato a rappresentare l'Ente per quanto concerne tutti gli affari interni alla vita della Associazione. In caso di rappresentante minorenne sarà cura dell'ente associato aver preventivamente definito i rapporti con il genitore o chi ne fa le veci.
Nel caso di cambiamento del rappresentante, l'Ente di appartenenza deve provvedere a comunicare all'Associazione il nominativo del nuovo rappresentante entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1.Gli Enti soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Ente socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun Ente associato, in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente tramite il proprio Rappresentante o per delega e di presentare la candidatura del proprio rappresentante agli organi sociali;
b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun Ente associato ha il dovere:

a) di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
c) di versare la quota associativa secondo l'importo e la scadenza stabiliti dall'Assemblea.

Art. 8 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di scioglimento, recesso o esclusione.

2. L'Ente associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'Associazione può avvalersi della prestazione di volontari. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;
b) l'Organo di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni Ente socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

4. Gli Enti soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Enti soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun Ente associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

6. Sono ammessi al voto gli Enti associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

7. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i rappresentanti dei propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il programma di attività ed il bilancio preventivo;
d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1, la relazione di missione;
e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
i) fissare l'ammontare e la tempistica del versamento del contributo associativo;
j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione ove presente, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1.L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli Enti associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1;
f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale e la tempistica del suo versamento;
g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo e preventivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che viene scelto nei componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i soci. Nel caso che il Tesoriere / Segretario venga nominato fra i soci non amministratori, non avrà diritto di voto in seno al Consiglio;
n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. L'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti»;
Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, anche in modalità telematiche, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;

può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1.Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5.

Art. 20 – Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art. 21 – Organismo di mediazione

1.Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

1.L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di 15 giorni.

Art. 23 - Risorse economiche

1.Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

a) quote sociali

b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1.L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere depositati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nel RUNTS.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1.In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato

dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Nelle more di costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore resta in vigore la normativa per gli enti associativi prevista dal D.lgs. 460/97.

Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Como - Ufficio Territoriale

11.05.2022